

STATUTO

COESIS S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MILANO MI PIAZZA SANTA MARIA BELTRADE 1

Codice fiscale: 03861170961

Numero Rea: MI - 1708858

Parte 1 - Protocollo del 31-01-2005 - Statuto completo da pag 2 a 22

In conseguenza di quanto sopra deliberato, il testo di statuto, come anzi modificato ed approvato, si allega al presente atto sub "A", dopo che la parte mi ha esentato dal darne lettura.

Art. 6 - mandato

L'assemblea da' mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di apportare al presente atto ed allegato statuto tutte le aggiunte, modifiche e soppressioni che saranno eventualmente richieste anche dalle competenti autorità in sede di iscrizione e, comunque, per tutti gli adempimenti conseguenti.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il presidente dichiara sciolta l'assemblea.

Art. 7 - spese

Spese di quest'atto a carico della società'.

Scritto da persona di mia fiducia, e in parte da me, su quattro facciate di un foglio, il presente atto e' stato pubblicato mediante lettura che ho dato alla parte che lo approva.

Firmato: Seminati Roberto.

Giovanni VACIRCA - Notaio (impronta del sigillo)

Allegato "A" all'atto n. 107686/30752 di repertorio del 20 gennaio 2005

S T A T U T O

Art. 1)- denominazione e sede

Il presente statuto regola la società' per azioni denominata

"COESIS S.p.A."

Essa ha sede nel comune di Milano (MI).

L'organo amministrativo può trasferire la sede sociale nel territorio

nazionale, istituire e sopprimere sedi secondarie anche all'estero, succursali, agenzie e rappresentanze.

Art. 2) - durata

La durata della societa' e' fissata fino al 31 dicembre 2050

Art. 3)- domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci, per i loro rapporti con la societa', e' quello che risulta dai libri sociali.

Art. 4) - oggetto sociale

La societa' ha per oggetto:

- l'assunzione di interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in societa', aziende od enti qualunque sia l'attivita' da esse o da essi esercitata. Dette operazioni avverranno a titolo di investimento durevole e comunque mai nello svolgimento di attivita' professionale e nei confronti del pubblico.
- la locazione (esclusa l'attivita' di leasing), l'amministrazione e la gestione dei beni immobili di proprieta' sociale.

Essa puo' inoltre:

- effettuare nei confronti delle societa' controllate e collegate servizi di tesoreria;
- prestare fideiussioni, avalli e garanzie reali a favore delle societa' controllate e collegate, nei confronti di istituti bancari;
- prestare nei confronti delle societa' controllate e collegate, servizi di carattere amministrativo, organizzativo e promozionale, formazione, controllo di gestione, analisi di mercato, comunicazione e marketing ed il supporto nella conduzione delle strategie aziendali.

- compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, commerciali ed industriali ritenute necessarie, utili ed anche solo opportune al raggiungimento dello scopo sociale.

In ogni caso sono espressamente e tassativamente escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.L. 385/93, nonché quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1 della legge 2 gennaio 1991 numero 1.

Art. 5) - capitale

Il capitale sociale è di euro 400.000 (quattrocentomila) ed è diviso in numero 40.000 (quarantamila) azioni del valore nominale di euro 10 (dieci) ciascuna.

Il capitale sociale può essere aumentato osservate le disposizioni di legge.

Art. 6)- diritto di opzione

Sulle azioni di nuova emissione, spetta ai soci il diritto di opzione da esercitarsi in proporzione alle rispettive partecipazioni sociali già possedute, conformemente a quanto previsto dalla legge, e secondo le eventuali modalità risultanti dalla delibera di aumento del capitale. Sulle azioni non optate spetta agli altri soci il diritto di opzione da esercitarsi ai sensi dell'art.2441 III comma c.c..

Art. 7) - azioni

Le azioni sono indivisibili e nominative.

La rappresentanza delle azioni in comproprietà è regolata ai sensi di legge.

Art. 8) - trasferimento delle azioni e prelazione

A) Trasferimento delle azioni.

Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi ed a causa di morte di azioni o di diritti di opzione. Ove indicato "azioni" deve comunque leggersi "azioni e diritti di opzione".

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella piu' ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione.

L'intestazione a societa' fiduciarie o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario), agli effettivi proprietari non e' soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Nell'ipotesi di trasferimento di azioni per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non ha diritto di essere iscritto nel libro soci, non e' legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non puo' alienare le azioni con effetto verso la societa'.

B) Prelazione.

Il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le proprie azioni deve comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'organo amministrativo; l'offerta deve contenere le generalita' del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, specificatamente il prezzo e le modalita' di pagamento. L'organo amministrativo, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della raccomandata, comunica l'offerta agli altri soci, che devono esercitare il diritto di prelazione, con le seguenti modalita':

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b) le azioni devono essere trasferite entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui l'organo amministrativo ha comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi delle azioni offerte, della data fissata per il trasferimento e del notaio o dell'intermediario a tal fine designati.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di piu' soci, le azioni offerte spettano ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non puo' o non vuole esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce proporzionalmente a favore di quei soci che intendono avvalersene e che non vi abbiano espressamente rinunciato, all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto gia' socio, anche ad esso e' riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dal socio offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno

qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volonta' di esercitare la prelazione, il prezzo della vendita sara' determinato da un arbitratore nominato, su istanza della parte piu' diligente, dal Presidente del Tribunale competente per il Registro delle Imprese presso cui la societa' e' iscritta.

La determinazione del prezzo compiuta dall'arbitratore e' vincolante sia per il socio offerente che per i soci che hanno esercitato il diritto di prelazione, purché non superi in eccesso o in difetto del dieci per cento (10%) il prezzo originariamente indicato. Se lo supera in difetto il socio offerente puo' recedere dall'offerta accollandosi i costi dell'arbitrato. Se lo supera in eccesso, i soci che hanno esercitato il diritto di prelazione possono alternativamente procedere all'acquisto delle azioni offerte in vendita al prezzo originariamente indicato, ovvero recedere accollandosi i costi dell'arbitrato.

In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquistano le azioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, determinata dall'arbitratore, come sopra meglio specificato.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato per la totalita' delle azioni offerte; nel caso di vendita congiunta di azioni da parte di piu' soci la prelazione deve considerarsi efficacemente esercitata solo se ha ad oggetto tutte le azioni poste in vendita.

Qualora nessun socio intenda acquistare le azioni offerte, ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esse, il socio offerente, ove non intenda

accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte delle azioni stesse, sara' libero di trasferire tutte le azioni all'acquirente indicato nella comunicazione entro i 60 (sessanta) giorni successivi al giorno in cui e' scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, ovvero, ove accetti l'esercizio della prelazione per parte delle azioni, potra' entro lo stesso termine di 60 (sessanta) giorni trasferire tale numero di azioni al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni concordate con lo stesso. Ove il trasferimento al terzo acquirente od al socio non avvenga nel termine suindicato la procedura della prelazione dovra' essere ripetuta.

Il trasferimento delle azioni e' inefficace nei confronti della societa', fino a quando non e' inviata all'organo amministrativo, la documentazione pienamente conforme nel prezzo e nelle condizioni all'offerta scritta, a suo tempo trasmessa dal socio cedente, ai fini dell'esercizio della prelazione.

Entro due giorni dal ricevimento della predetta documentazione, l'organo amministrativo comunica ai soci di averla ricevuta unitamente ai relativi esiti.

Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprieta' delle azioni. Nell'ipotesi di costituzione di usufrutto, gli altri soci hanno diritto di essere preferiti, con le modalita' e i termini di cui sopra; la durata del diritto di usufrutto sara' la stessa indicata nella denuntiatio; se trattasi di usufrutto vitalizio, la durata sara' corrispondente alla vita della persona che il socio offerente ha indicato nella denuntiatio quale usufruttuario.

Spetta altresì agli altri soci il diritto di acquisire diritti di pegno sulle azioni a preferenza di ogni altro soggetto; a tal fine il socio che intendesse costituire in pegno, in tutto od in parte, le proprie azioni, dovrà darne comunicazione scritta agli altri soci, indicando le condizioni dell'operazione di finanziamento in relazione alla quale le azioni dovrebbero essere costituite in pegno, e gli altri soci avranno diritto di preferenza nell'esecuzione dell'operazione stessa, diritto da esercitarsi dandone comunicazione scritta entro quindici giorni dal ricevimento dell'offerta.

Ove gli altri soci non si avvalgano del diritto di preferenza di cui sopra, il socio interessato potrà compiere l'operazione, ma a condizione che il creditore si obblighi all'osservanza della clausola di prelazione a favore degli altri soci, anche con riferimento alle modalità di determinazione del prezzo nel caso in cui il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato la volontà di esercitare la prelazione.

In caso di pegno delle azioni il diritto di voto in assemblea resta comunque riservato al socio.

Art. 9) - recesso

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle seguenti deliberazioni:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- g) la proroga del termine di durata della società';
- h) l'introduzione o la rimozione dei vincoli alla circolazione dei titoli azionari;
- i) l'eliminazione di una o più cause di recesso di cui alle lettere g) e h) del presente articolo;
- j) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

I termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed i termini del procedimento di liquidazione sono disciplinati dagli articoli 2437-bis e seguenti del codice civile.

Art. 10) - assemblea

L'assemblea si riunisce presso la sede sociale o in altra località indicata nell'avviso di convocazione, purché, comunque, nell'ambito del territorio italiano.

L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dallo statuto, salvo quanto previsto in tema di modifiche statutarie al successivo articolo 17) del presente statuto.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, quando lo richiedono particolari

esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della societa' o quando la societa' e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Art. 11) - convocazione dell'assemblea

Stante il fatto che la societa' non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea e' convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare:

- con avviso comunicato ai soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax, e-mail con conferma per iscritto, entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello fissato per l'assemblea.

oppure in via alternativa a scelta dell'organo amministrativo:

- mediante pubblicazione almeno quindici giorni prima dell'assemblea dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

L'avviso puo' anche contenere la convocazione di un'eventuale seconda adunanza.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando e' rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti puo' opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 12) - diritto di intervento in assemblea

I soci (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 c.c.) devono esibire i propri titoli (o certificati) al fine di dimostrare la

legittimazione a partecipare e a votare in assemblea.

Il socio che ha diritto di intervento in assemblea puo' farsi rappresentare, con delega scritta, da altro soggetto, secondo le modalita' e i limiti previsti dall'articolo 2372 c.c..

Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni azione.

I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

Ai sensi dell'art. 2370 c.c., e' consentito l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

In particolare l'assemblea si puo' riunire in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identita' e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetti di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della societa', nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 13) - presidenza dell'assemblea

L'assemblea della società è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, dirigere e regolare gli interventi, stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni, ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Art. 14) - maggioranze

L'assemblea ordinaria in prima convocazione e' regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino almeno il 60% della parte di capitale rappresentata dagli intervenuti aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione e ogni ulteriore convocazione e' regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata e delibera a maggioranza assoluta.

L'assemblea straordinaria, in prima, seconda e ogni ulteriore convocazione, e' regolarmente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole di almeno l'80% del capitale sociale.

Tuttavia l'assemblea straordinaria, in prima, seconda e ogni ulteriore convocazione, e' regolarmente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole di almeno il 91% del capitale sociale per le deliberazioni

concernenti l'aumento del capitale sociale, la modifica della clausola statutaria prelazione (art. 8) e la modifica del presente articolo.

Art. 15) - struttura di amministrazione e controllo

Ai sensi dell'art. 2380 c.c. la società ha la struttura di amministrazione e controllo regolata dai paragrafi 2, 3 e 4 della Sezione Sesta-bis del Libro V, Titolo V, Capo V del c.c.

Art. 16) - amministrazione

L'amministrazione della società è affidata, a seconda di quanto deliberato di volta in volta dall'assemblea, ad un amministratore unico o ad un consiglio d'amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e, comunque, non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Art. 17) - poteri degli amministratori

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali

compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessita' di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge.

Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c.;
- b) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della societa';
- c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- d) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;

Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c..

Art. 18) - organi delegati

Il consiglio di amministrazione puo' delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o piu' dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a se' le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Art. 19) - direttori e preposti

L'organo amministrativo puo' nominare anche per singoli affari, dirigenti e direttori tecnici, determinando a priori compensi, modalita' e termini delle prestazioni, e puo' ad essi conferire procure per singoli affari, o per gruppi di affari, e procure institorie.

Art. 20) - delibere

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che cio' sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale o anche da uno solo dei consiglieri di amministrazione.

La convocazione e' fatta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante telefax, telegramma o posta elettronica.

Nei casi di urgenza la convocazione puo' essere fatta con lettera da spedire mediante telefax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno 2 (due) giorni.

Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza di:

- almeno 2 (due) membri in caso di Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri;
- almeno 3 (tre) membri in caso di Consiglio di Amministrazione composto da 4 membri;
- almeno 4 (quattro) membri in caso di Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri;
- almeno 5 (cinque) membri in caso di Consiglio di Amministrazione composto da 6 (sei) o 7 (sette) membri;
- almeno 6 (sei) membri in caso di Consiglio di Amministrazione composto da 8 membri;
- almeno 7 (sette) membri in caso di Consiglio di Amministrazione composto da 9 (nove) o 10 (dieci) membri;
- almeno 8 (otto) membri in caso di Consiglio di Amministrazione composto da 11 (undici) membri;

- almeno 9 (nove) membri in caso di Consiglio di Amministrazione composto da 12 (dodici) membri;
- almeno 10 (dieci) membri in caso di Consiglio di Amministrazione composto da 13 (tredici) o 14 (quattordici) membri;
- almeno 11 (undici) membri in caso di Consiglio di Amministrazione composto da 15 (quindici) membri.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore delegato, o dall'amministratore piu' anziano per carica o, in subordine, per eta'.

Il consiglio delibera col voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti; in caso di parita' prevale la proposta cui aderisca il voto di chi presiede la riunione.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

Il consiglio puo' riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione.

In particolare il consiglio di amministrazione si puo' riunire in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza, purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovra' essere dato atto nei verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il consiglio di amministrazione e' validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

Il voto non puo' essere dato per rappresentanza.

Art. 21) - compenso agli amministratori

L'assemblea stabilisce il compenso spettante agli amministratori per l'attivita' da loro svolta nel corso dell'esercizio.

Detto compenso puo' consistere anche in una attribuzione di partecipazione agli utili sociali.

Agli amministratori potra' altresì essere attribuita una indennita' di fine carica all'atto della cessazione dalla medesima, per qualsiasi titolo e ragione, se determinato dall'assemblea dei soci; le singole quote annualmente accantonate dovranno essere evidenziate in apposite poste del bilancio.

La societa' a garanzia della corresponsione del suddetto compenso di fine carica, potra' stipulare apposite polizze assicurative od effettuare appositi investimenti finanziari, in ogni caso, al cessare della carica dovra' cessare ogni obbligazione da parte della societa'.

La corresponsione di acconti sul compenso di fine carica o la facolta' di riscatto anticipato anche parziale delle polizze o degli investimenti stipulati a copertura dovra' essere preventivamente autorizzata dall'assemblea, fermo restando che non dovra' comunque costituire un maggior onere per la societa'.

Art. 22) - rappresentanza

La rappresentanza della societa', sostanziale e processuale, spetta

all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione.

Spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio.

Art. 23) - collegio sindacale

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Al Collegio Sindacale, salvo nei casi previsti dalla legge, o salvo diversa delibera dell'assemblea ordinaria che preveda la nomina di società di revisione o di revisore ai sensi dell'art. 2409 bis – 1° comma, spetta anche il controllo contabile della Società'.

L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso.

Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza: in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste dal precedente articolo 20 per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 24) - bilancio e utili

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo compila il bilancio ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge.

Sugli utili netti risultanti dal bilancio e' dedotta la ventesima parte da assegnare alla riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; i rimanenti utili sono destinati secondo le deliberazioni dell'assemblea degli azionisti soci.

Art. 25) – versamenti e finanziamenti soci

La societa' potra' acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Art. 26) - scioglimento

La societa', ai sensi dell'art.2484 c.c., si scioglie:

1. per il decorso del termine;
2. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilita' di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
3. per l'impossibilita' di funzionamento o per la continua inattivita' dell'assemblea;
4. per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto e' disposto dall'articolo 2447 c.c.;
5. nelle ipotesi previste dall'articolo 2437-quater c.c.;
6. per deliberazione dell'assemblea;
7. per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

La societa' inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge.

Nel caso di scioglimento e messa in liquidazione della societa', l'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo

amministrativo, nomina uno o piu' liquidatori eventualmente determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralita' di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della societa';
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 27) - clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la societa', avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, deve essere risolta da un arbitro, nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti, dove la societa' ha sede, il quale deve provvedere alla nomina entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta fatta dalla parte piu' diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina e' richiesta, dalla parte piu' diligente, al presidente del Tribunale competente per il luogo in cui ha la sede la societa'.

La sede dell'arbitrato e' presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro decide entro 120 (centoventi) giorni dalla nomina, in via rituale e secondo diritto.

Le spese dell'arbitrato sono a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 28) - disposizioni generali

Per tutto quanto non previsto in ordine alle norme di organizzazione, funzionamento e scioglimento della societa', le parti richiamano l'applicazione delle norme del codice civile e delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Firmato: Seminati Roberto.

Giovanni VACIRCA - Notaio (impronta del sigillo)

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE
SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART.20 COMMA 3 DEL
D.P.R. 445/2000 CHE SI TRASMETTE IN TERMINI UTILI DI
REGISTRAZIONE AD USO REGISTRO IMPRESE.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA
CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO N. 3/4774/2000 DEL 19/07/2000
AG. ENTRATE D.R.E. LOMBARDIA - S.S. MILANO.